



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO IN ATENEIO**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 837/2024 Prot. n. 235097 del 05/08/2024

Entrata in vigore 20 agosto 2024

Premessa.....	1
Articolo 1 - Finalità .....	1
Articolo 2 - Ambito di applicazione .....	2
Articolo 3 - Segnalazione del divieto di fumo .....	2
Articolo 4 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo .....	2
Articolo 5 - Compiti dei soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le violazioni.....	3
Articolo 6 - Modalità di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.....	3
Articolo 7 - Sanzioni e modalità di pagamento e relativa comunicazione .....	4
Articolo 8 - Entrata in vigore.....	4

### **Premessa**

Il fumo di tabacco è ancora la prima causa prevenibile di morte e di malattia e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche nel nostro Paese e la normativa vigente prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico.

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole, le responsabilità e le modalità di applicazione della vigente normativa che impone il divieto di fumo nei luoghi pubblici (art. 51 della Legge 16/1/2003, n. 3, e s.m.i.).

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il divieto di fumo si applica ai locali chiusi di tutte le strutture che l'Ateneo utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e nei confronti di tutti coloro i quali frequentino locali dell'Ateneo, nonché a bordo degli automezzi di servizio. Il medesimo divieto si estende anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche oltre che a tutti i dispositivi assimilabili, quali i vaporizzatori di liquidi ed i riscaldatori di tabacco e derivati.
2. È consentito fumare negli spazi esterni aperti di pertinenza degli edifici dell'Ateneo nei quali non si verifichi la possibilità di convogliamento del fumo nei locali dell'Ateneo o una possibile esposizione a fumo passivo di soggetti diversi dai fumatori, in ogni caso non in prossimità degli accessi agli edifici stessi. Sono esclusi gli spazi esterni di cui all'art. 51, comma 1-bis, della legge 3/2003.

## **Articolo 3 - Segnalazione del divieto di fumo**

1. Negli spazi in cui vige il divieto di fumo, devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dal pittogramma, dalla relativa normativa di riferimento, dalle sanzioni applicabili ai contravventori e dai nominativi dei soggetti cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e l'eventuale contestazione delle infrazioni, come precisato nelle seguenti disposizioni.

## **Articolo 4 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo**

1. Responsabili dell'applicazione del divieto sono rispettivamente i Direttori di Dipartimento per gli spazi dipartimentali ed il Direttore generale per gli spazi assegnati all'amministrazione centrale; spettano loro i seguenti compiti:
  - a) garantire l'osservanza del divieto;
  - b) provvedere all'installazione e verificare nel tempo, anche tramite soggetti incaricati, la presenza e l'integrità della cartellonistica di cui all'art. 3 in tutti gli spazi in cui vige il divieto, nonché la correttezza delle indicazioni riportate;
  - c) individuare e nominare con proprio atto di delega, i soggetti incaricati alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento e contestazione delle infrazioni.
2. I soggetti incaricati devono essere identificati in figure ritenute idonee a tale scopo. Il numero di soggetti designati per ogni struttura deve tener conto che tale ruolo sia ricoperto nell'intero orario di lavoro della struttura medesima.
3. Negli ambienti e spazi coperti da un servizio esterno di vigilanza, qualora contrattualmente previsto, i soggetti incaricati possono essere individuati all'interno del personale, della ditta appaltatrice del servizio medesimo, sempre che posseggano i requisiti per essere ritenuti idonei.

4. Nel caso di mancata individuazione e designazione dei soggetti accertatori, la funzione di vigilanza, accertamento e contestazione rimane in capo ai soggetti di cui al comma 1 (Responsabili di Struttura).
5. Per gli edifici che ospitano più realtà lavorative con differente afferenza, la nomina dei soggetti incaricati alla vigilanza è di competenza del direttore il cui dipartimento utilizza prevalentemente la struttura o, in mancanza, dal Direttore generale.

#### **Articolo 5 - Compiti dei soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le violazioni**

1. I soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le violazioni sono tenuti a:
  - a) verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti in cui vige il divieto e segnalare ai responsabili delle strutture, eventuali anomalie riscontrate;
  - b) vigilare sull'osservanza del divieto nei luoghi di rispettiva competenza segnalando ai responsabili delle strutture particolari situazioni di inosservanza del divieto;
  - c) procedere alla contestazione delle infrazioni, alla loro verbalizzazione, ed alla irrogazione della sanzione, secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa in vigore.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i soggetti accertatori acquisiscono la qualifica di Pubblico Ufficiale.
3. Le attività di accertamento e contestazione sul divieto di fumo possono inoltre essere svolte, a norma di legge, da altri soggetti (Polizia Locale, Forze dell'ordine in genere, ecc.), che possono comminare sanzioni sia ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, che del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### **Articolo 6 - Modalità di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle infrazioni**

1. I soggetti incaricati di vigilare circa l'applicazione del divieto di fumo, nei casi di violazione del divieto, procedono all'accertamento delle infrazioni, contestano immediatamente al trasgressore la violazione e, previa identificazione dello stesso tramite documento di identità, redigono in triplice copia il relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione, resa disponibile sul portale dell'Ateneo. Ove il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità, il soggetto incaricato chiede l'intervento di ufficiali o agenti delle Forze dell'Ordine.
2. Il soggetto incaricato di vigilare che ha accertato l'infrazione, trasmette il verbale di contestazione alla Prefettura territorialmente competente, che provvede all'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del trasgressore.
3. Al personale verbalizzante è vietata la riscossione diretta della sanzione pecuniaria.

### **Articolo 7 - Sanzioni e modalità di pagamento e relativa comunicazione**

1. Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Nella modulistica di cui all'art. 6 sono indicate le modalità di pagamento e relativa comunicazione dell'avvenuto pagamento, nonché le modalità per opporsi alla contestazione.
3. In caso di mancata ricezione della ricevuta di avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla contestazione, il soggetto incaricato di vigilare dovrà attivarsi per la comunicazione alla prefettura territorialmente competente, secondo la modulistica resa disponibile sul portale di Ateneo.

### **Articolo 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.